

## Al vaglio di Palazzo Spada lo schema di regolamento del Codice degli appalti

Ricevuto dal ministero delle Infrastrutture lo schema di regolamento del Codice dei contratti pubblici, lo scorso 30 novembre, il Consiglio di Stato dovrà esprimere il suo parere, quindi il testo potrà essere modificato dal Ministero prima dell'adozione formale da parte del Consiglio dei Ministri e dell'invio al Capo dello Stato e alla Corte dei Conti per la registrazione.

Nel corso del convegno organizzato il 10 novembre 2009 da Unionsoa a Roma per fare il punto sulla legislazione in materia di qualificazione delle imprese di costruzioni, la dott.ssa Bernadette Veca, Direttore generale per la regolazione del Ministero delle infrastrutture, aveva avuto modo di precisare che il confronto con le categorie imprenditoriali (fra cui anche l'OICE), avviato a luglio per l'elaborazione delle modifiche al Regolamento "si è rilevato di "particolare pregio" per il livello dei contributi forniti".

## Nuova direttiva UE sulla sicurezza in materia di requisiti minimi per l'uso di attrezzature di lavoro

Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 2009 è pubblicata la Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). Nel testo della direttiva – si legge che " per attrezzatura di lavoro si intende qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto usati durante il lavoro; per «uso di un'attrezzatura di lavoro» si intende qualsiasi operazione concernente l'uso di un'attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, ivi compresa la pulizia; per «zona pericolosa» si intende qualsiasi zona all'interno o in prossimità di un'attrezzatura di lavoro in cui la presenza di un lavoratore esposto costituisca un rischio per la sua sicurezza e salute; per «lavoratore esposto» si intende qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; per «operatore» si intende il lavoratore o i lavoratori incaricato/i dell'uso di un'attrezzatura di lavoro".

La direttiva precisa, inoltre, che " il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa o nello stabilimento, siano adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate a tale scopo.

In tale modo la direttiva del Parlamento Europeo garantisce la sicurezza e la salute dei lavoratori durante l'uso di dette attrezzature di lavoro".

Nelle disposizioni finali si prevede che la direttiva entri in vigore nei successivi 20 giorni dalla sua pubblicazione e che gli Stati membri dell'Unione europea comunicino le azioni intraprese per l'applicazione nel proprio ordinamento delle norme europee.

## Circolare del Ministero del Lavoro sull'art. 90, comma 11 del TU sicurezza (redazione fascicolo tecnico e piano sicurezza)

Con la Circolare n. 30/2009 il Ministero del Lavoro ha fornito un chiarimento sulle modalità applicative dell'art. 90, comma 11 del D. Lgs. n. 81/08, modificato dalla Legge Comunitaria 2008, nel mese di luglio, prima che venisse pubblicato il testo del D. Lgs. n. 106/09 che ha apportato le modifiche e le integrazioni al Testo Unico stesso.

La norma prevede che, nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro, il committente non debba nominare il coordinatore per la progettazione (CSP), ma nominare esclusivamente il coordinatore per l'esecuzione (CSE) che dovrà svolgere le funzioni di cui all'art. 91 recante gli obblighi del coordinatore per la progettazione, ossia la redazione del fascicolo tecnico e del piano di sicurezza e coordinamento.

In relazione a questa disposizione il Ministero precisa che tali compiti devono essere svolti in fase di progettazione e pertanto il committente nominerà il CSE nello stesso momento in cui viene affidato l'incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo del coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l'esecuzione.

## Per i pagamenti della P.A. sopra i 10.000 euro obbligo di verifica (art. 48-bis Dpr 602/73) per tutti i soggetti raggruppati in ATI

Con la Circolare n. 29 dell'8 Ottobre 2009 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti relativi all'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, introdotto nel 2006 e successivamente modificato, nonché dal recente articolo 2, comma 17, della legge 15 luglio 2009, n. 94, che prevede per la P.A. un obbligo di verifica prima di procedere al pagamento di un corrispettivo.

In particolare la disposizione citata stabilisce che le Amministrazioni e le società pubbliche debbano verificare se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo pari a quello oggetto della notifica.

La norma dispone che, in caso di verifica positiva, l'Amministrazione non proceda al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, al fine dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Per quel che riguarda i pagamenti relativi a contratti di appalto, la circolare chiarisce alcuni profili di interesse inerenti i raggruppamenti temporanei stabilendo che:

- l'obbligo di verifica va effettuato sia in capo alla mandataria, sia in capo alle mandanti, anche quando il pagamento è effettuato direttamente alla mandataria;
- la verifica ha ad oggetto i singoli importi di pertinenza dei singoli componenti.

## DM sugli interessi di mora negli appalti di lavori

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2009 è stato pubblicato il Decreto ministeriale 4 agosto 2009, con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ridefinisce la misura del tasso di interesse di mora, nonché il relativo periodo di vigenza, da applicarsi nei pagamenti in conto e sulla rata di saldo di appalti di lavori, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 133 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163).

La nuova misura degli interessi moratori, che sostituisce quella del 6,83%, stabilita per il periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2008, con D.M. 19 febbraio 2009 è fissata al 6,64%, per il periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009.

## Autorità: illegittime le formule che non attribuiscono tutto il range differenziale dei punteggi

Con un parere (del 10/9/2009 n. 88) l'organismo di vigilanza sugli appalti pubblici ha precisato che nell'ambito di una gara con criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante non può prevedere un meccanismo di attribuzione dei punteggi che non usi tutto il range differenziale previsto per l'elemento da valutare.

In particolare l'Autorità afferma che "se è vero che rientra nella discrezionalità amministrativa l'individuazione dei criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, nel rispetto della proporzionalità e della ragionevolezza (parere dell'Autorità del 20 aprile 2008 n. 93), è anche vero che, una volta effettuata tale scelta discrezionale, attribuendo un massimo di 60 punti all'offerta tecnica ed un massimo di 40 punti all'offerta economica, la stazione appaltante non può adottare una formula matematica che, nella sostanza finisca, per rendere totalmente influente l'offerta economica, riducendo da 40 a 4 punti il possibile scarto tra il minimo ribasso e il massimo ribasso". In tal senso viene citata anche la sentenza del TAR Lazio, sezione terza quater, del 13 novembre 2008, n. 10141 ove è affermato che, "in sede di valutazione dell'offerta economica, i criteri di attribuzione del punteggio possono essere molteplici e variabili purchè, nell'assegnazione degli stessi, venga utilizzato tutto il potenziale range differenziale previsto per la voce in considerazione, anche al fine di evitare un ingiustificato svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica dell'offerta".

## Giuseppe Borgia nuovo componente dell'Autorità

I Presidenti della Camera e del Senato hanno comunicato che, con determinazione - adottata di comune intesa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni - hanno nominato il Prof. Giuseppe Borgia componente dell'Autorità al posto del Consigliere Guido Moutier, scaduto dall'incarico.

**Holz Albertani** SpA  
Legno lamellare made in Italy  
[www.holzalbertaini.it](http://www.holzalbertaini.it)

**Berzo Demo**  
loc. Forno D'Allione  
tel. +39.0364.61110

**Bastia Umbra (PG)**  
tel. +39.075.8003511

Costruiamo attorno a voi

## CIPE: Via libera alla progettazione esecutiva del Ponte; approvati progetti metropolitane e piccole e medie opere

Il Cipe, il 6 novembre 2009, ha dato via libera alla fase di progettazione del ponte sullo Stretto di Messina. Sarà però necessaria una nuova riunione del comitato, entro fine anno, per «risolvere alcuni piccoli problemi tecnici». Diverse anche le altre opere approvate, per un valore complessivo di 8,8 miliardi di euro, tra le quali l'asse stradale Pedemontana Lombarda, le metropolitane M4 e M5 di Milano, il primo lotto della ferrovia ad Alta velocità e Alta capacità Genova-Milano via Terzo Valico dei Giovi. Approvata anche una prima fase di medie e piccole opere che saranno gestite dai Provveditorati alle Opere Pubbliche.

## Corte costituzionale: bocciata la legge pugliese sull'architettura

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 283 del 2009 (relatore Sabino Cassese) ha bocciato la legge regionale della Puglia (14/2008) recante norme a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio, per contrasto con l'articolo 117 della carta costituzionale. La legge riguardava anche la disciplina dei concorsi "sotto soglia" ed è stata bocciata perché la materia della concorrenza risulta riservata in via esclusiva allo Stato anche laddove le norme regionali operino una maggiore apertura alla concorrenza rispetto alle disposizioni statali, "perché la materia trascende ogni rigida e aprioristica applicazione di regole predeterminate dal solo riferimento come nella specie al valore economico dell'appalto". (A.M.)

## L'OICE all'audizione dell'Autorità sull'articolo 38 del Codice: Requisiti di ordine generale

L'OICE, con l'Avv. Andrea Mascolini, ha partecipato all'audizione tenutasi l'11 novembre 2009 presso il Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici sui requisiti di ordine generale (art. 38 del Codice dei contratti pubblici). Il tema era quindi quello della insussistenza delle diverse cause di esclusione previste dalla norma del Codice.

Al riguardo l'OICE ha preliminarmente affermato la necessità che l'Autorità segnali a Governo e Parlamento l'opportunità di un intervento del legislatore che possa migliorare e chiarire molti punti delle diverse fattispecie indicate nella norma, spesso oggetto di interventi della giurisprudenza e dell'Autorità. È stato anche sottolineata l'esigenza di graduare le sanzioni interdittive anche al fine di evitare che da una determinata problematica possa derivare una interdizione "a vita" dell'operatore economico dal settore delle gare, parimenti è stato posto all'attenzione del Consiglio il problema della tutela e delle garanzie sull'accertamento delle diverse fattispecie e della loro rilevanza che non può essere lasciato alle stazioni appaltanti (per problemi di evidente disomogeneità delle valutazioni) e, semmai, andrebbe affidato all'Autorità. L'Autorità procederà all'emanazione di una apposita determinazione.

## Autorità e UTPF: documento sul Public Sector Comparator per le opere in finanzia di progetto

Sul sito dell'Autorità ([www.avcp.it](http://www.avcp.it)) è pubblicato un documento che illustra il PSC, nuovo strumento che le Pubbliche Amministrazioni possono utilizzare per valutare la convenienza degli appalti svolti in partenariato pubblico-privato. La pubblicazione sul PSC è stata redatta congiuntamente con l'Unità Tecnica Finanza di Progetto (Presidenza del Consiglio dei Ministri) e contiene un metodo mutuato dalla esperienza anglosassone per determinare se la scelta di eseguire un'opera attraverso il partenariato pubblico-privato (PPP), rispetto ad un'alternativa interamente pubblica, sia in grado di creare il value for money, ovvero la capacità da parte di una Pubblica Amministrazione di orientare la propria spesa verso le soluzioni più efficaci ed efficienti.

## CdS: ok al merito tecnico come elemento di valutazione delle offerte

Il Consiglio di Stato, sez.VI, con la sentenza del 18 settembre 2009 n. 5626, ha stabilito che legittimamente l'Amministrazione appaltante può, nel bando di gara, privilegiare le imprese che abbiano svolto attività identiche a quella oggetto dell'appalto, attribuendo loro uno specifico punteggio utile ai fini dell'aggiudicazione.

Per il Consiglio di Stato, quindi, lo svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto della gara può costituire un adeguato indice rilevatore dell'affidabilità e quindi della "qualità".

Il riferimento è all'elemento del "merito tecnico" che viene del tutto legittimato dalla sentenza (indirettamente ribadendo l'impostazione seguita con il Dpr 554/99 e con lo schema di regolamento del Codice) come elemento di valutazione degli aspetti "professionali e tecnici" dell'offerta, in quanto indice di come sarà svolta la prestazione.

I giudici specificano però che non devono essere menzionati elementi distonici rispetto all'oggetto dell'appalto; se ciò non avviene "ben possono essere presi in considerazione - in sede valutativa del merito dell'offerta - elementi attinenti alle imprese concorrenti che si riverberano, senza incertezze (e purché ad essi non sia attribuito un peso, in termini di punteggio, preponderante) sulla qualità del servizio oggetto della procedura evidenziale". La sentenza affronta poi anche il profilo dell'avvalimento rispetto al merito tecnico, affermando che se si concorda sul piano teorico con la recente affermazione giurisprudenziale secondo cui "l'istituto dell'avvalimento, quale disciplinato dall'art. 49, d.l.g. n. 163 del 2006, non può consentire la surroga "in toto" nei requisiti attinenti allo "status" dell'imprenditore che partecipa alla gara, ma opera, sul piano dell'esecuzione dei lavori o del servizio, agli effetti dell'integrazione dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo." (Consiglio Stato, sez. V, 09 ottobre 2007, n. 5271) non si può di conseguenza non aderire alla tesi postulante la correttezza dell'operato del seggio di gara, laddove questo, constatato che l'avvalente possedeva ex se tutti i requisiti partecipativi, ha escluso (in quanto contrario alla ratio dell'istituto in oggetto) che si potesse ricorrere all'avvalimento per giovare sotto il profilo dell'incremento del punteggio concernente il merito tecnico.